



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Novembre 2025

Rapporto esplicativo concernente la revisione di novembre 2025 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia

Indice

1. Punti essenziali del progetto1

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni2

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società.....2

4. Commento ai singoli articoli2

1. Punti essenziali del progetto

Impianti fotovoltaici: Al fine di incentivare la costruzione di un numero maggiore di impianti fotovoltaici e di aumentare quanto più possibile la produzione di elettricità durante l'inverno, ora è introdotto un bonus che andrà a sostituire quello per l'altitudine adottato nel 2023. Si tratta del bonus per la produzione elettrica invernale. Le esperienze raccolte nell'ambito dell'«offensiva solare» mostrano che, rispetto agli impianti fotovoltaici situati sull'Altopiano, quelli di montagna presentano generalmente rese elettriche invernali più elevate per kW di potenza installata. Tuttavia, secondo l'ubicazione e l'orientamento dell'impianto e l'inclinazione dei moduli, le rese elettriche invernali specifiche possono variare notevolmente. Con il nuovo bonus per la produzione elettrica invernale si vuole tenere conto di questa variabilità. In generale, tuttavia, se l'orientamento dei moduli resta immutato, tanto più l'altitudine alla quale si trovano gli impianti è elevata, tanto più le rese elettriche invernali specifiche aumentano, ma così anche i costi. Per tenere conto di questo aspetto, il bonus non avrà un valore fisso; il suo importo sarà invece calcolato in base alla resa elettrica invernale specifica, meno una resa elettrica invernale specifica di 500 kWh/kW. Con questo metodo di calcolo, solo gli impianti che presentano una resa elettrica invernale specifica significativamente più elevata rispetto a un impianto medio situato sull'Altopiano beneficeranno del bonus per la produzione elettrica invernale (sull'Altopiano i valori tipici sono compresi tra 250 e 300 kWh/kW). Per tenere conto delle variazioni meteorologiche da un anno all'altro, nell'ambito della remunerazione unica il bonus per la produzione elettrica invernale è determinato sulla base della resa elettrica invernale specifica calcolata come media su tre semestri invernali. Il bonus è concesso sia per gli impianti con consumo proprio sia per quelli senza. Per il premio di mercato fluttuante, dopo tre semestri invernali completi si effettua un controllo basato sulla resa elettrica invernale specifica media per determinare se l'impianto ha diritto, in linea di principio, al bonus elettrico invernale. Se sì, questo diritto sussiste per l'intera durata della remunerazione. Ciò significa che se per diversi anni un impianto non otterrà alcuna resa elettrica invernale maggiore, per quel periodo non riceverà il bonus per la produzione elettrica invernale, ma non che non riceverà più alcun bonus per la produzione elettrica invernale per il resto del periodo di remunerazione. Non appena l'impianto raggiungerà nuovamente una resa elettrica maggiore nel corso di un semestre invernale, il bonus sarà corrisposto per quel semestre. L'importo del bonus per la produzione elettrica invernale sarà ricalcolato ogni anno sulla base della resa elettrica invernale specifica. A tale scopo, l'importo di questo bonus per la remunerazione unica è convertito in elettricità immessa nella rete durante il semestre invernale.

Geotermia: I progetti geotermici già in fase avanzata sono notevolmente rallentati soprattutto dai cambiamenti nel contesto politico (ad es. nuove leggi cantonali sullo sfruttamento del sottosuolo, interventi nei Parlamenti cantonali sulla geotermia). La mancanza di esperienza pratica da parte dei Cantoni nell'attuazione delle condizioni per l'autorizzazione e nella vigilanza a livello di regolamentazione ha un impatto considerevole sulla durata dei progetti. Inoltre, l'attuazione di alcuni requisiti supplementari in vista di migliorare la governance e l'accettazione di questi progetti, come l'obbligo di istituire un gruppo di esperti indipendente per accompagnarli, può causare ulteriori ritardi significativi. Pertanto, nell'allegato 1.4 numero 7.2 occorre prorogare fino al 31 dicembre 2034 il termine per notificare la messa in esercizio degli impianti che possono avanzare nella lista d'attesa.

Forza idrica: Le modifiche previste riguardano precisazioni volte a semplificare e uniformare l'esecuzione.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche riguardanti la forza idrica non hanno alcuna ripercussione finanziaria, sull'effettivo del personale né di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni. La modifica riguardante gli impianti fotovoltaici comporterà un lieve aumento degli oneri per l'organo d'esecuzione (Pronovo). Non sono previste ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale né di altro tipo per Cantoni e Comuni.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Impianti fotovoltaici: La prevista introduzione del bonus per la produzione elettrica invernale offrirà un sostegno supplementare agli impianti fotovoltaici che presentano un'elevata resa elettrica invernale specifica, ma che solitamente hanno costi di costruzione maggiori. Questo incentiverà la produzione elettrica invernale. I costi ai quali farà fronte il Fondo per il supplemento rete dipenderanno dalla potenza degli impianti e dalla loro resa elettrica invernale. Se ogni anno impianti con una potenza di 10 MW e una resa elettrica invernale specifica di 700 kWh/kW chiedessero il bonus per la produzione elettrica invernale, i relativi costi annui ammonterebbero a 7 milioni di franchi. Tale importo non considera i risparmi dovuti al venir meno del bonus per l'altitudine, né eventuali risparmi sulla riserva invernale che potrebbero realizzarsi a lungo termine grazie a una maggiore produzione di elettricità in inverno.

Forza idrica: Le modifiche previste non comportano conseguenze su economia, ambiente e società.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 9

Questa disposizione è stata riorganizzata e il capoverso 1 riporta le eccezioni al limite inferiore di potenza per il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC), i contributi d'investimento (CI) e il premio di mercato fluttuante (PMF), eccezioni che finora erano elencate in due capoversi separati. Il contenuto è ripreso senza variazioni di carattere materiale.

Ora nel capoverso 2 sono precisati i requisiti per gli impianti accessori. Il criterio del dimensionamento dei componenti dell'impianto utilizzati in comune garantisce che la produzione di elettricità non costituisca l'utilizzazione principale. I componenti dell'impianto utilizzati in comune (ad es. prese d'acqua, condotte forzate e serbatoi di accumulo) non devono essere dimensionati per una portata massima maggiore rispetto a quanto necessario per l'utilizzazione principale (ad es. innevamento, approvvigionamento di acqua potabile). Se, per ragioni tecniche (ad es. a causa della pressione più elevata), è necessario rinforzare determinati componenti dell'impianto in vista dello sfruttamento energetico, ciò è consentito. È ammessa l'utilizzazione accessoria di tutta l'acqua captata per l'utilizzazione principale, compresi gli sfioratori dei serbatoi e dei bacini di accumulazione. Inoltre, se l'utilizzazione principale dell'acqua dura poche ore (ad es. innevamento), il turbinaggio dell'acqua captata durante tutto l'anno può essere considerato un'utilizzazione accessoria. Non è consentito costruire prese d'acqua supplementari destinate esclusivamente alla produzione di elettricità e che non sono, in alcun momento, necessarie per l'utilizzazione principale. In tal caso, la produzione di elettricità sarà considerata l'utilizzazione principale e l'impianto non sarà più considerato accessorio.

Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 2 lettera c e si applica ai contributi d'investimento e al premio di mercato fluttuante.

Art. 30a^{octies} cpv. 5^{bis}

Questa disposizione disciplina le conseguenze nel caso in cui un gestore non trasmetta il conteggio dei costi di costruzione o lo faccia in ritardo. Il versamento del bonus per la produzione elettrica invernale è sospeso fino alla presentazione del conteggio. Non appena il conteggio è disponibile, gli importi pendenti sono versati retroattivamente.

Art. 30c cpv. 2 lett. c, 2^{bis} e 3^{bis}–4^{ter}

Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, ovvero con una potenza di almeno 100 kW (cfr. art. 7 cpv. 1), ora è previsto un bonus per la produzione elettrica invernale, a condizione che la produzione dell'impianto superi 500 kWh per kW di potenza nel semestre invernale. Questo nuovo bonus sostituisce quello precedente per l'altitudine che, pur avendo un obiettivo simile, era concesso a prescindere dal fatto che l'impianto producesse effettivamente una maggiore quantità di elettricità in inverno. Si rinuncia ai requisiti che volevano che l'impianto si trovasse fuori zona edificabile e non fosse annesso o integrato a un edificio, in quanto queste caratteristiche sono irrilevanti ai fini della produzione elettrica invernale. Il bonus per la produzione elettrica invernale può essere richiesto per gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2026.

L'impianto che riceve un bonus per la produzione elettrica invernale non ha diritto a un bonus per l'angolo d'inclinazione, poiché nella remunerazione unica il cumulo di questi due bonus potrebbe portare al superamento del tasso massimo di promozione consentito, ossia 30 per cento per gli impianti con consumo proprio e 60 per cento per gli impianti senza consumo proprio.

Il bonus per la produzione elettrica invernale per il premio di mercato fluttuante è calcolato sulla base della produzione effettiva nel semestre invernale e corrisposto al più tardi nel terzo trimestre di ogni anno per il semestre invernale precedente. Poiché in quel momento la produzione annua non è ancora nota, il bonus per la produzione elettrica invernale è concesso solo per l'elettricità immessa nel semestre invernale – a differenza di quanto accade, ad esempio, nel caso del bonus per l'angolo d'inclinazione. Se un impianto è messo in esercizio durante il semestre invernale, la resa elettrica invernale specifica (kWh prodotti nel semestre invernale per kW di potenza installata) è calcolata a partire dalla messa in esercizio. Pertanto, a seconda della data di messa in esercizio, è possibile che la resa elettrica specifica nel primo semestre invernale sia inferiore a 500 kWh/kW, anche per un impianto che in linea di principio si qualifica per il bonus per la produzione elettrica invernale – bonus che, di conseguenza, per quell'anno non è versato.

Il bonus è calcolato come segue. La produzione di elettricità nel semestre invernale determinante (vale a dire T4 dell'anno precedente + T1 dell'anno in corso) in kWh è divisa per la potenza dell'impianto in kW. Dal valore risultante sono sottratti 500 kWh/kW, in quanto il bonus è concesso solo a partire da una produzione elettrica invernale significativamente superiore rispetto a quella di un impianto fotovoltaico medio. Questa resa elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza fornisce il valore della maggiore resa elettrica invernale specifica dell'impianto. Per ogni kWh/kW di maggiore resa elettrica invernale specifica, per la remunerazione unica degli impianti senza consumo proprio è concesso un bonus di 3.50 franchi per kW di potenza installata. Poiché il premio di mercato fluttuante è corrisposto per una remunerazione di 20 anni, ai fini di determinare il bonus per la produzione elettrica invernale per il premio di mercato fluttuante questi 3.50 franchi sono divisi per 20, ottenendo un importo di 17.5 centesimi che è poi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica. Per convertire tale valore nel tasso di remunerazione, l'importo risultante da questa moltiplicazione è diviso per la resa elettrica invernale specifica totale del semestre invernale in esame. Si ottiene così il bonus per la produzione elettrica invernale in centesimi per kWh di elettricità immessa nel semestre invernale.

Il seguente esempio illustra il calcolo. Un impianto fotovoltaico con una resa elettrica specifica nel semestre invernale di 600 kWh/kW presenta una maggiore resa elettrica invernale pari a 100 kWh/kW. Il bonus per la produzione elettrica invernale è pertanto di 17,5 centesimi moltiplicato per 100 kWh/kW

(maggiore resa elettrica invernale specifica) e diviso per 600 kWh/kW, ovvero 2,92 centesimi per kWh di produzione elettrica invernale.

Al momento della partecipazione all'asta non è possibile stabilire con certezza se un impianto soddisferà i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale. Il capoverso 3^{bis} stabilisce quindi che i requisiti per questo bonus sono considerati soddisfatti per l'intero periodo di remunerazione se l'impianto presenta una maggiore resa elettrica invernale media superiore a 500 kWh per kW di capacità nei primi tre semestri invernali completi. Tuttavia, il bonus è concesso solo nei semestri invernali in cui l'impianto raggiunge una maggiore resa elettrica invernale. Il capoverso 3^{ter} stabilisce che dopo i primi tre semestri invernali completi il gestore ha diritto retroattivamente a un eventuale bonus per l'angolo d'inclinazione, nel caso in cui i requisiti che danno diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non siano soddisfatti o se, sempre dopo i primi tre semestri invernali completi, il gestore rinuncia a tale bonus.

Per chiarezza, si ricorda che gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che beneficiano di una remunerazione unica secondo l'articolo 71a LEnE non hanno diritto al bonus per la produzione elettrica invernale né ad altri bonus. I disciplinamenti specifici concernenti gli impianti che presentano domanda per una remunerazione unica ai sensi dell'articolo 71a LEnE si trovano nelle sezioni 6 e 7 del capitolo 4 OPEn e l'aliquota della remunerazione unica è determinata caso per caso sulla base di un calcolo della redditività ai sensi dell'articolo 71a capoverso 4 LEnE.

Art. 30c^{quater} cpv. 4, art. 46c cpv. 4 e allegato 2.1 numero 4.1 lett. i

Per fare in modo che il bonus per la produzione elettrica invernale sia richiesto solo per impianti che con ogni probabilità ne soddisfano i requisiti (produzione invernale di elettricità per kW di potenza installata superiore a 500 kWh/kW), unitamente all'offerta d'asta o alla domanda deve essere presentata una simulazione della produzione di elettricità prevista, che dimostri che l'impianto soddisfa presumibilmente i requisiti per ottenere il bonus. Questa simulazione deve essere eseguita con un comune strumento di simulazione fotovoltaico e conformemente alla direttiva per il calcolo del rendimento energetico dei grandi impianti fotovoltaici (www.ufe.admin.ch > Promozione > Energie rinnovabili > Rimunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici).

Art. 30c^{quinquies} cpv. 1^{bis} e 5, art. 45 cpv. 1 lett. c e 5 e art. 46d cpv. 1^{bis} e 5

Ora il termine per la messa in esercizio di tutti gli impianti che non sono né annessi né integrati a un edificio è esteso da 24 a 48 mesi dopo l'aggiudicazione o dopo la garanzia di principio. Questa proroga tiene conto del fatto che per tali impianti, tendenzialmente più grandi, il termine di 24 mesi in vigore finora è difficile da rispettare. Le ragioni possono essere di vario tipo: componenti con tempi di consegna lunghi, cantieri dall'allestimento costoso o condizioni più difficili, come quelle che si presentano, ad esempio, in montagna. Per riuscire a rispettare il termine di 48 mesi, è opportuno presentare un'offerta o una domanda solo quando la licenza di costruzione dell'impianto è passata in giudicato.

Gli impianti con una maggiore produzione elettrica invernale sono solitamente più costosi di quelli standard. L'ammontare dei costi nel singolo caso dipende però da molti fattori. Per consentire un monitoraggio dei costi, del loro andamento e della loro variabilità, dopo il primo anno d'esercizio completo va presentato all'organo d'esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione, come avviene anche nel caso della remunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici secondo l'articolo 71a LEnE.

Art. 30e^{ter} e art. 30e^{quater} lett. b

Queste due disposizioni sono completate da un rinvio all'articolo 61 capoversi 1–3 e all'allegato 2.3, al fine di chiarire come devono essere calcolati i costi d'investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli in relazione al premio di mercato fluttuante. Inoltre, nella versione francese dell'articolo 30e^{ter} in vigore finora, il termine «biogas» presente nel tedesco e nell'italiano è stato reso erroneamente con «biomasse»; la presente revisione permette di correggere questa svista.

Art. 35

Il termine di attesa era stato introdotto soprattutto per evitare che gli impianti venissero suddivisi artificialmente al fine di eludere la procedura d'asta. Poiché la formulazione in vigore finora include anche le configurazioni nelle quali non vi è rischio di eludere la procedura d'asta, ora l'applicazione del termine di attesa è limitata agli impianti fotovoltaici beneficiari di una remunerazione unica elevata in conformità all'allegato 2.1 numero 2.10.

Art. 38 cpv. 1^{quater} e 1^{quinquies} e art. 38a cpv. 4^{bis} e 5^{bis}

Per gli stessi motivi che si applicano in caso di premio di mercato fluttuante, in virtù degli *articoli 38 capoverso 1^{quater} e 38a capoverso 4^{bis}*, anche in caso di remunerazione unica non è concesso un bonus per l'angolo d'inclinazione se l'impianto riceve un bonus per la produzione elettrica invernale. Tuttavia, in caso di remunerazione unica il gestore ha diritto a eventuali altri bonus se risulta che i requisiti che danno diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o se il gestore rinuncia a tale bonus.

Poiché il bonus per la produzione elettrica invernale è concesso solo dopo il terzo anno d'esercizio completo (cfr. art. 38 cpv. 1^{quinquies} e 38a cpv. 5^{bis}), in quel momento è ancora possibile rinunciare e richiedere retroattivamente un eventuale bonus per l'angolo d'inclinazione.

Tuttavia, una volta che un bonus (per la produzione elettrica invernale o per l'angolo d'inclinazione) è stato versato, non è più possibile restituirlo e richiederne un altro.

Art. 46a e art. 46d^{bis}

Per tenere conto delle variazioni meteorologiche da un anno all'altro, nell'ambito della remunerazione unica il bonus per la produzione elettrica invernale è determinato sulla base della resa elettrica invernale specifica calcolata come media su tre semestri invernali.

Art. 46j

I costi scoperti previsti sono calcolati e dichiarati nella garanzia di principio. Tuttavia, al momento della garanzia di principio, tale importo è puramente indicativo, come sottolineato dalla nuova struttura dell'articolo 46j. Pertanto, solo l'importo massimo garantito costituisce un limite rigido anche nella determinazione definitiva, sebbene nello stabilire il piano di pagamento si tenga conto di entrambi i punti. Questo aspetto è disciplinato dal nuovo capoverso 3.

Art. 46k

A seguito della modifica dell'articolo 71a LEnE (abolizione della necessità di immissione parziale entro la fine del 2025), decisa dal Parlamento nel marzo 2025 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, la rubrica è leggermente modificata e il capoverso 1 è abrogato.

Per lo stesso motivo, è stato modificato anche il termine per la messa in esercizio completa dell'impianto. Secondo la nuova regola, al fine di beneficiare della promozione privilegiata di cui all'articolo 71a LEnE per l'intero impianto, la messa in esercizio deve essere completa al più tardi cinque anni dopo che l'ultima autorizzazione richiesta per la costruzione dell'impianto è passata in giudicato. È quanto stabilisce ora il capoverso 1. Il precedente capoverso 3 diventa il nuovo capoverso 2 e la precedente scadenza del 31 dicembre 2030 è sostituita da un riferimento alla scadenza di cui al capoverso 1.

Art. 46l cpv. 2 e art. 46m cpv. 3

Anche in queste due disposizioni, la scadenza del 31 dicembre 2030 è sostituita da un rinvio alla scadenza di cui all'articolo 46k capoverso 1.

Art. 46o

Poiché il semestre invernale è già definito all'articolo 30c capoverso 2 lettera c, nel capoverso 1 è stata tolta la specificazione tra parentesi. Inoltre, si apporta una lieve modifica di natura linguistica per chiarire che devono essere comunicate sia la produzione netta annua sia la produzione di elettricità nel semestre invernale per kW di potenza installata a partire dalla messa in esercizio completa. Nel capoverso 3 la scadenza del 31 dicembre 2030 è sostituita da un rinvio alla scadenza di cui all'articolo 46k capoverso 1.

Art. 46p cpv. 1 lett. b

Il rinvio nel capoverso 1 lettera b deve essere modificato, poiché l'articolo 46j è stato riformulato e ristrutturato.

Art. 58

Ora il capoverso 2 stabilisce che in alcuni casi l'UFE può esentare il richiedente dall'obbligo di notificare la produzione netta. Ciò semplifica la procedura, che potrà essere portata a termine più rapidamente. Ad esempio, nel caso di nuovi impianti per i quali non occorre il calcolo dei costi scoperti ai sensi dell'articolo 63, la produzione netta effettivamente misurata non influisce in alcun modo sull'importo definitivo del contributo d'investimento. Lo stesso vale per gli ampliamenti che soddisfano gli stessi criteri e la cui portata non è ritenuta considerevole o meno in base all'aumento della produzione netta. In questi casi l'UFE può stabilire nella garanzia ai sensi dell'articolo 54 (decisione amministrativa) che si può rinunciare alla notifica della produzione netta.

Art. 59

La formulazione dell'articolo 59 capoverso 1 è stata modificata, ma il contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto al diritto previgente.

Sulla base del nuovo articolo 58 capoverso 2, il secondo capoverso stabilisce ora che, se il richiedente è stato esentato dall'obbligo di notificare la produzione netta, l'UFE può determinare in via definitiva il contributo d'investimento anche dopo la notifica di conclusione dei lavori.

Art. 68 cpv. 4, 81 e 84 lett. b

Gli articoli 68 e 84 lettera b sono completati con un riferimento all'articolo 61 capoversi 1–3 e all'allegato 2.3, al fine di chiarire come calcolare i costi d'investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli in relazione ai contributi d'investimento. Nell'articolo 81, il rinvio viene chiarito a causa delle varie aggiunte all'articolo 61. Per gli impianti a biomassa sono rilevanti solo i primi tre capoversi.

Art. 87g e 87j

Il contributo d'investimento per un impianto eolico può essere richiesto già molti anni prima che l'impianto giunga alla fase di realizzazione. La garanzia di principio è decisa sulla base della potenza prevista al momento in cui è presentata la domanda. Tuttavia, nel corso dell'ulteriore progettazione di un parco eolico la potenza sovente è ritoccata verso il basso poiché, ad esempio, risulta impossibile costruire tutti gli impianti previsti. Nell'elaborare le modifiche a livello di ordinanza riguardanti il contributo d'investimento per gli impianti eolici, entrate in vigore il 1° gennaio 2025, si era partiti dal presupposto che per un intero parco eolico sarebbe stata presentata un'unica domanda di contributo d'investimento. Si era pertanto ritenuto opportuno prevedere un aggiornamento della garanzia di principio una volta pervenuta la notifica dello stato di avanzamento del progetto, in modo che le singole tranche del contributo d'investimento potessero essere versate sulla base dell'importo massimo stabilito in quel momento sulla base del nuovo e più realistico valore della potenza. Tuttavia, poco tempo dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è emerso che le domande devono essere presentate per ogni singolo impianto e non per l'intero parco eolico. Date tali circostanze, non è necessario prevedere un aggiornamento

della garanzia di principio, motivo per cui l'articolo 87g è nuovamente abrogato e l'articolo 87j lettera a adattato di conseguenza.

Art. 87i cpv. 2

Inoltre, nella prassi è emersa l'utilità di adottare disposizioni d'esecuzione per gestire la deduzione dei contributi di progettazione dal contributo d'investimento destinato agli impianti eolici (cfr. art. 27a LEnE). Poiché, a differenza di quanto accade per le altre tecnologie, nel caso di progetti eolici la richiesta di un contributo d'investimento può essere presentata prima che la licenza di costruzione passi in giudicato e poiché anche la garanzia di principio è già decisa prima di quel momento, il contributo di progettazione non può essere preso in considerazione né nella garanzia di principio né nel versamento della prima tranche. Il nuovo articolo 87i capoverso 2 stabilisce quindi che l'eventuale contributo di progettazione sarà dedotto dal contributo d'investimento quando quest'ultimo sarà determinato in via definitiva. Di conseguenza, il versamento restante (seconda tranche) di cui all'articolo 87j lettera b sarà ridotto di tale importo. Allo stesso tempo, viene stabilita l'entità della detrazione. Il contributo di progettazione è concesso per l'intero progetto eolico, che sovente comprende diversi impianti singoli. Non appena le licenze di costruzione per i singoli impianti passeranno in giudicato, sarà possibile stabilire con certezza quanti di questi impianti potranno essere effettivamente costruiti. Il contributo di progettazione sarà suddiviso in parti uguali tra tutti questi impianti e dedotto dal rispettivo contributo d'investimento; se gli impianti autorizzati non saranno costruiti, il contributo dovrà essere restituito sulla base dell'articolo 34 capoverso 1^{bis}.

Art. 97 cpv. 1 e 2

Finora, il capoverso 1 si riferiva solo all'efficacia degli strumenti di promozione, che non comprende l'efficienza, ossia l'entità dell'effetto in relazione ai fondi stanziati. Ora è modificato in modo da permettere all'UFE di utilizzare i dati a sua disposizione per monitorare anche questo aspetto e strutturare al meglio i singoli strumenti di promozione.

Finora i conteggi dei costi di costruzione non sono menzionati esplicitamente tra i dati che l'UFE è autorizzato a utilizzare per svolgere i compiti di cui al capoverso 1. Con le informazioni provenienti da questi conteggi, ove disponibili, l'UFE può ottenere un quadro migliore dei costi effettivi dei singoli impianti e quindi strutturare gli strumenti di promozione nel modo più efficiente possibile. Nel caso del bonus per la produzione elettrica invernale, ad esempio, questi dati consentono di verificare se la somma stanziata è calcolata in modo da non superare la quota massima di promozione stabilita per legge.

Art. 98

Per documentare la quantità di mezzi di promozione supplementari che affluiscono agli impianti con una maggiore produzione elettrica invernale e per mostrarne l'effetto, l'UFE pubblicherà dati aggregati sul bonus per la produzione elettrica invernale, che comprenderanno il numero di impianti, la potenza complessiva degli impianti, l'importo totale dei bonus per la produzione elettrica invernale concessi e la produzione invernale media per kW di potenza installata.

Art. 108c

Poiché il bonus per la produzione elettrica invernale sostituisce il precedente bonus per l'altitudine, una disposizione transitoria stabilisce che gli impianti ai quali è stato accordato un bonus per l'altitudine continueranno a beneficiarne conformemente al diritto anteriore (cpv. 1).

Se l'impianto al quale è stato accordato un bonus per l'altitudine è messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2026, il gestore può scegliere se fruire di questo bonus o di quello per la produzione elettrica invernale, purché siano soddisfatti i requisiti per quest'ultimo.

Allegato 1.4 numero 7.2

I progetti in fase di attuazione devono far fronte a cambiamenti significativi del contesto politico e alla mancanza di esperienza dei Cantoni per quanto riguarda il loro ruolo nell'ambito di progetti geotermici. Per fare in modo che possano avanzare nonostante queste difficoltà occorre prorogare alla fine del 2034 il termine per la notifica della messa in esercizio.

Allegato 2.1 numeri 2.7.3, 2.10 e 4.1 lett. i

L'importo del bonus per la produzione elettrica invernale è stato determinato in base alla possibile produzione invernale di elettricità in diverse ubicazioni e ai relativi costi, tenendo conto di due principi.

Da un lato, secondo l'articolo 25 LEn, la remunerazione unica complessiva (inclusi i bonus) non deve superare, per gli impianti con consumo proprio, il 30 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio; per gli impianti senza consumo proprio, questo limite è del 60 per cento. Per questo motivo, si applicano tassi diversi per i due tipi di impianti.

D'altro canto, il sostegno più elevato destinato agli impianti con una maggiore produzione invernale di elettricità deve essere proporzionato a quello di cui beneficiano gli impianti con una produzione invernale media. A titolo di confronto si può menzionare il seguente esempio: secondo il rapporto «Produzione di energia elettrica in inverno grazie al fotovoltaico», presentato dal Consiglio federale il 25 settembre 2019 in adempimento del postulato Reynard 19.4157, nel semestre invernale il fotovoltaico svizzero produce circa il 27 per cento della sua elettricità, ovvero circa 258 kWh per kW di potenza installata. Un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, con una potenza di 1 MW e consumo proprio, riceve un contributo di promozione pari a circa 250 franchi per kW. Un impianto con una maggiore produzione invernale media di elettricità pari a 600 kWh per kW di potenza installata ha quindi una resa elettrica invernale specifica all'incirca doppia e riceve anche un contributo di promozione doppio, pari a 500 franchi per kW di potenza (250 fr. di promozione di base più 250 fr. di bonus per la produzione elettrica invernale).

Nella seguente tabella figura l'importo del bonus per la produzione elettrica invernale per alcuni casi tipici:

	Impianto fotovoltaico ottimizzato per la produzione elettrica invernale nell'Altopiano	Impianto fotovoltaico ottimizzato per la produzione elettrica invernale nelle Prealpi	Impianto fotovoltaico ottimizzato per la produzione elettrica invernale in alta montagna
Produzione elettrica invernale specifica	350 kWh/kW	600 kWh/kW	700 kWh/kW
Maggiore resa elettrica invernale specifica	-	100 kWh/kW	200 kWh/kW
Bonus per la produzione elettrica invernale (con consumo proprio)	-	250 fr./kW	500 fr./kW
Bonus per la produzione elettrica invernale (senza consumo proprio)	-	350 fr./kW	700 fr./kW

Il numero 2.10 è stato completato con la precisazione «rimunerazione unica elevata» a causa del nuovo rinvio all'articolo 35. In tal modo si rende ancora più chiara la relazione tra queste due disposizioni.

Allegato 2.3

Poiché ora vi sono disposizioni supplementari che rinviano all'allegato 2.3, è necessario completare il riferimento tra parentesi che figura sotto il numero dell'allegato.

Allegato 3 numeri 1, 2 e 3

Nel corso della revisione del 1° marzo 2025 alla quale è stato sottoposto il metodo per determinare il tasso di interesse calcolatorio (WACC) nell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI), è stato dimenticato il rinvio alla pubblicazione come prevista dall'articolo 13 capoverso 3^{ter} OAEI; ora tale dimenticanza viene corretta nel numero 1.

Il numero 2 è abrogato in quanto è stato completamente sostituito dal numero 1.

A causa della revisione appena menzionata del metodo per determinare il WACC si sono verificati ulteriori spostamenti nei numeri dell'allegato 3, che non sono ancora correttamente riportati nei rinvii corrispondenti.

Allegato 5

Per le centrali elettriche a legna, si rimanda ai requisiti energetici minimi di cui all'allegato 2.3 numero 3.2. Poiché l'allegato 2.3 disciplina il contributo d'investimento per gli impianti a biomassa, non prevede un periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi. Ora questa circostanza è presa in considerazione nel numero 2.3. Per i restanti impianti a biomassa, il periodo di valutazione dei requisiti energetici minimi è disciplinato nell'allegato 1.5 numero 2.2.2, motivo per cui nel nuovo numero 2.3 sono menzionate solo le centrali elettriche a legna.

Allegato 6.1 numero 4.3.1

Per il calcolo della produzione supplementare annua in caso di ampliamenti considerevoli, alla *lettera b* si specifica che al ricavo supplementare viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile. Analogamente, questa integrazione è inserita anche alla *lettera c*, specificando che al ricavo supplementare viene aggiunta la quantità di energia accumulabile risparmiata.